

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia, 28 settembre 2023
Prot. 0000764/23 – Rif. mf

Spett.
ETRA SPA
Energia Territorio Risorse Ambientali
L.go Parolini n° 82B – 36061
Bassano del Grappa (VI)

C.A.
Giancarlo Baldan
Andrea Marchioretto

pec: protocollo@pec.etraspa.it

OGGETTO: Appalto per accordo Quadro finalizzato all'esecuzione di servizi e lavori di carattere geologico, geotecnico e prove strumentali (H008_S16) del 21/09/23

Facendo seguito a segnalazioni di nostri iscritti circa il bando in oggetto, lo scrivente Ordine rileva la presenza di una palese commistione tra prestazioni professionali e imprenditoriali. Senza tale distinzione e separazione degli incarichi si pongono le condizioni per l'irregolarità, soprattutto nello specifico caso dove la parte di indagini strumentali è assolutamente preponderante su quella intellettuale. Il Codice Deontologico riguardante l'esercizio della libera professione del geologo, vieta qualsiasi forma di commistione tra attività professionale ed attività di impresa (art. 19) e prevede, quindi, che gli interventi professionali in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali siano mantenuti separati, in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle due prestazioni anche per motivi di verifica della qualità della prestazione imprenditoriale fornita (art. 21). Da ultimo si evidenzia come l'inquadramento fiscale di un operatore economico dei servizi sia diverso da quello di un Professionista o Società di Professionisti. Le due realtà possono concorrere all'interno di uno stesso bando rivolgendosi a un unico soggetto solo ad alcune precise condizioni che voi non richiamate.

A margine di quanto sopra, si segnala che la vostra richiesta d'offerta non indica il procedimento adottato per il calcolo dei compensi a base della richiesta stessa come da decreto legislativo n. 36 del 2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici. Giova inoltre segnalare che, la predetta disciplina, va coordinata con l'intervento del legislatore di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», con la conseguenza che i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali non costituiscono più parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate, bensì minimi tariffari inderogabili (cfr. in tal senso Parere della XIV Commissione Permanente (Politiche dell'Unione Europea) del 18.01.2023 sulla proposta di legge C. 338).

In ragione di quanto sopra, onde evitare il rischio di un contenzioso - ricordando tra l'altro che se si va contro l'equo compenso le clausole sono nulle - **l'Ordine invita codesta rispettabile Società a riformulare il bando tenendo distinte le prestazioni imprenditoriali e professionali, e specificando il procedimento di calcolo del compenso professionale per consentire al professionista di formulare un'offerta equa.**

Contestualmente l'Ordine DIFFIDA i propri iscritti alla partecipazione al bando in oggetto.

Quanto sopra è inteso a garantire la qualità della prestazione professionale e a tutelare l'interesse della stazione appaltante stessa che deve acquisire servizi di valore qualitativo elevato rispondente alle proprie esigenze in un più corretto rapporto qualità/prezzo.

Distinti saluti



Il Presidente
Dott. Geol. Giorgio Giacchetti